
**DETERMINA DEL PRESIDENTE
PER ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**Oggetto: contratto di appalto. della “PIATTAFORMA DI DIGITAL ASSET
“MANAGEMENT - YDAM - Codice CIG: 654428961F - Codice CUP:
F69J15001080005**

Visto il contratto **CODICE CIG: 654428961F, CODICE CUP: F69J15001080005** stipulato con Ymir srl in data 25 febbraio 2016 prot. 1298, per l'affidamento della fornitura e gestione della Piattaforma di Digital Asset Management, ci troviamo ad oggi nella fase nella quale il sistema è attivo ed erogato a due Enti (Tenant): PAT e Trentino Sviluppo. Il contratto, all'art 18, regola l'acquisto del sistema principale (core) e del primo Tenant, e la relativa gestione e manutenzione.

Considerando l'attivazione del primo Tenant con la Trentino Sviluppo spa, il contratto di cui sopra, all'art. 18, copre l'acquisto, la gestione e la manutenzione, sino a scadenza contrattuale.

Considerando l'attivazione del secondo Tenant con PAT, il relativo acquisto di questo Tenant aggiuntivo, la gestione e manutenzione che sono regolati dall'art. 2 del contratto che prevede come da condizioni economiche 20.000 Euro per l'acquisto del nuovo Tenant, ed il 15% del valore di acquisto, quale onere di manutenzione annua, equivalenti ad Euro 1.000. Complessivamente si richiede quindi di riconoscere ulteriori spettanze pari l'importo di 20.000 Euro oltre 1.000,00 Euro ad Ymir, a chiudere le prestazioni avviate nell'anno 2016.

Visto l'art. 63 comma 2 lettera B capoverso 2 del d. legs N°50 del 2016;

- l' Mds n°14 di data 10 gennaio 2017;
- la delibera del Cda di Trentino Network di data 30 gennaio 2017 che autorizza il Presidente all' impegno di Spesa e alla stipula del relativo atto di sottomissione;
- il D.Lgs. n. 50/2016 di cui all'art. 106 comma 12: la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 concernente “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. concernente “Regolamento di attuazione della L.P. 19 luglio 1990, n. 23”;
- le norme del Codice Civile;
- L. P. 09 marzo 2016 marzo n°2 ss.mm.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

IL PRESIDENTE

DETERMINA

1. di procedere, per i motivi di cui in premessa, alla stipula dell' atto di sottomissione per l'affidamento della “*Piattaforma di Digital Asset Management - yDAM*”;

2. di autorizzare la corresponsione alla ditta Ymir srl dell'importo di Euro 21.000,00=(Euro ventunomila/00) al netto di IVA;
3. di dare atto che la ditta Ymir srl assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

TRENTINO NETWORK S.R.L.

Il Presidente

Dott. Alessandro Zorer

(documento firmato digitalmente)

AIZ/AM-5.1-2016/2